



Aree Protette Appennino Piemontese

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'APPENNINO PIEMONTESE
Bosio, Alessandria

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A UN CORSO PER OPERATORI SELEZIONATI
PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEL CINGHIALE NEL PARCO NATURALE DELL'ALTA VAL
BORBERA E NELLE ALTRE AREE PROTETTE DELLA REGIONE PIEMONTE
(In esecuzione della D.D. n. 44/2021)

Articolo 1

Oggetto del bando

È indetta una selezione pubblica per la composizione di una classe di un numero di 30 candidati che concorreranno per la qualifica di Operatore selezionato per l'attuazione dei Piani faunistici della Aree naturali protette della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 22 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'art. 33 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e del Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R (d'ora in avanti D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R).

Il ruolo di Operatore selezionato viene svolto a titolo oneroso a copertura delle spese di messa in sicurezza delle operazioni, di accompagnamento, vigilanza e assistenza e più in generale per la realizzazione dei piani di gestione faunistica ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R.

Articolo 2

Modalità e tempi di svolgimento del corso e della selezione finale

In base all'andamento dell'attuale pandemia da SARS-CoV2 la formazione in aula sarà in presenza oppure da remoto attraverso le piattaforme informatiche. La formazione sul campo sarà necessariamente in presenza. Il corso verrà svolto in base alle indicazioni dell'ISPRA (nota prot. n. 22478/T-D 1 del 28 giugno 2010) e in applicazione dell'art. 33 della Legge regionale 29 giugno 2009, n.19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità). La selezione finale sarà svolta in presenza.

Le attività in presenza saranno svolte presso strutture o sul territorio dell'area geografica dell'Appennino piemontese.

Le attività in presenza saranno condotte nel rispetto dei vigenti protocolli anti-Covid19.

Articolo 3

Durata del corso

La durata del corso sarà di 42 ore, suddivise in 30 ore di lezioni in aula (in presenza o da remoto) e 12 ore di lezioni sul campo. L'arco temporale durante il quale si svolgeranno le lezioni in aula (in presenza o da remoto), sul campo e le sessioni d'esame, sarà non superiore ai due mesi in applicazione dell'art. 10, comma 2, del D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R.

Articolo 4

Requisiti di accesso

Alla selezione per la partecipazione al corso potranno partecipare i cittadini dell'Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità;
- essere in regola con il pagamento delle tasse di concessione governative e regionali;
- non essere incorsi in sanzioni amministrative o penali per violazione della normativa nazionale e regionale in materia venatoria, di uso e detenzione di armi e di tutela dell'ambiente naturale.

Quanto sopra in applicazione dell'art. 5, comma 2 del D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R.

Articolo 5

Domanda di partecipazione

La domanda di ammissione (allegato n. 1 al presente bando) dovrà pervenire tassativamente entro le ore **12.00 del 31 marzo 2021**, tramite una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo:

- trasmissione da casella di posta elettronica certificata (PEC) personale, non aziendale, alla casella di posta elettronica certificata istituzionale dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese esclusivamente al seguente indirizzo: areeprotetteappenninopiemontese@pec.it, a pena di irricevibilità e conseguente esclusione; nell'oggetto della pec di trasmissione va indicata la dicitura "Corso Operatori Selezionati APAP" nonché il cognome e il nome del candidato mittente (La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta in originale con firma autografa e trasmessa scansionata in pdf, tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in formato pdf);
- servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento (non fa fede la data del timbro postale) indirizzata all'Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese, via Umberto I n. 32/A, 15060 Bosio (AL), purché la stessa pervenga al protocollo generale dell'Ente entro il termine perentorio di scadenza di cui sopra. Non sarà ritenuta valida la data di spedizione. Non saranno prese in considerazione domande non presentate oppure non pervenute, per qualsiasi ragione non esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, entro il termine indicato. Sulla busta contenente la domanda il candidato deve apporre il proprio nome, cognome, indirizzo, nonché la scritta: "Corso Operatori Selezionati APAP".

Alla domanda di ammissione va allegata copia fotostatica documento di identità in corso di validità (non necessaria solo in caso di firma digitale valida ai sensi della vigente normativa artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.).

Verranno escluse le domande di ammissione dei candidati nei seguenti casi:

- presentazione della domanda oltre il termine perentorio di scadenza previsto dal presente bando;
- omissione nella domanda della firma del candidato ovvero con firma non autografa in originale;
- omissione nella domanda della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (non necessaria solo in caso di firma digitale valida ai sensi della vigente normativa artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.).

La partecipazione alla selezione costituisce accettazione, senza riserva alcuna, delle condizioni di cui al presente bando.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente gestore è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali e avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, nonché da parte della Commissione esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di ammissione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la conseguente partecipazione del candidato alla selezione per il corso. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'indirizzo istituzionale areeprotetteappenninopiemontese@pec.it, allegando l'apposita istanza.

Articolo 7

Priorità di accesso

Il corso è rivolto prioritariamente ai residenti nei Comuni dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, per l'attuazione del Piano di gestione faunistica del Parco naturale dell'Alta Val Borbera approvato con Delibera Consiliare del 18 giugno 2020, n. 19. Dei 30 posti disponibili 10 saranno riservati, nell'ordine, ai residenti nei Comuni del Parco naturale dell'Alta Val Borbera, ai residenti nei Comuni dell'Ente di gestione in intestazione, rappresentati nella Comunità delle Aree protette di cui all'art. 18 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Al completamento dei 30 posti disponibili si provvederà secondo l'ordine di arrivo delle domande valide, stante l'espletamento della riserva di posti secondo le modalità indicate al comma precedente.

Articolo 8

Quota di iscrizione

Per l'organizzazione e la gestione del corso i candidati sono tenuti a versare un contributo di € 100,00 a testa all'Ente gestore. La conferma dell'iscrizione sarà pertanto notificata ai partecipanti ammessi che, entro 5 giorni dall'invito, avranno versato la suddetta quota di iscrizione con le modalità indicate. Trascorsi 5 giorni dalla comunicazione di accettazione dell'iscrizione senza che sia stata pagata la quota economica viene perso il diritto di partecipazione al corso. In tal caso l'Ente provvederà allo scorrimento delle domande pervenute e precedentemente non ammesse per limiti di posti.

Articolo 9

Calendario del corso

L'inizio del corso, le lezioni in aula, quelle sul campo e gli esami finali, saranno comunicati esclusivamente sul sito internet istituzionale dell'Ente gestore (www.areeprotetteappenninopiemontese.it) in base all'andamento della pandemia da SARS-CoV2 e comunque entro il 31 dicembre 2021.

Articolo 10

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice verrà nominata con provvedimento dirigenziale prima dell'inizio del corso e sarà composta da un Presidente, da due componenti esperti e da un segretario.

Articolo 11

Diritti di esercizio delle funzioni in capo agli Operatori selezionati

L'abilitazione conseguita non fornisce alcun diritto esclusivo di partecipazione all'attuazione dei Piani di gestione faunistica degli Enti di gestione delle Aree naturali protette del Piemonte. I singoli Operatori selezionati dovranno, al fine di collaborare alla gestione faunistica della specie cinghiale, fare richiesta di essere inseriti negli elenchi dei collaboratori alla gestione faunistica presso i singoli Enti gestori della Regione Piemonte in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera g) del D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R.

Articolo 12

Disciplinare d'impiego e responsabilità

All'atto dell'inserimento nell'elenco di cui all'art. 11 l'Operatore selezionato è tenuto a essere in possesso di una specifica polizza assicurativa per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati a persone o cose durante l'effettuazione delle operazioni di controllo.

L'Operatore selezionato autorizzato agli interventi di prelievo faunistico è tenuto a sottoscrivere apposito disciplinare deontologico, in allegato al presente bando lo schema dell'E.G.A.P. Appennino piemontese.

Le violazioni al disciplinare d'impiego comportano, in base alla gravità delle violazioni commesse, la sospensione temporanea o la radiazione dall'elenco dei collaboratori dell'Ente gestore. La commissione di violazioni, amministrative o penali, in materia venatoria, di uso o di detenzione delle armi o di tutela ambientale comporta la revoca della qualifica di Operatore selezionato in applicazione dell'art. 6 del D.P.G.R. 24/3/2014, n. 2/R.

Da ultimo l'Operatore selezionato è soggetto a valutazione da parte degli Enti di gestione secondo i seguenti criteri generali regionali:

1. numero di interventi effettuati nell'ultimo anno;
2. efficacia degli interventi;
3. rispetto degli indirizzi di selezione del piano di gestione vigente e raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di classi di età e di sesso, ad inizio anno;
4. precisione e attenzione nel compilare la documentazione amministrativa connessa all'espletamento del servizio, rispettando i termini di consegna assegnati;
5. capacità di operare in squadra;
6. pronta disponibilità in caso di emergenza o situazioni critiche;
7. corretta applicazione delle direttive ricevute e pronta segnalazione di qualsiasi criticità di cui si è venuti a conoscenza (scarico di rifiuti, attività di bracconaggio, non corretto comportamento di altri operatori, ecc.);
8. residenza in un Comune dell'area protetta;
9. gestione diretta di terreni agricoli all'interno dell'area protetta da parte dell'operatore;

10. ulteriori qualifiche in possesso;
11. numero di interventi operati nell'ultimo anno.

ALLEGATI

- n. 1 domanda di ammissione (schema);
- n. 2 disciplinare deontologico (schema).

Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese

Via Umberto I n. 32/A – 15060 Bosio (AL)

areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it

areeprotetteappenninopiemontese@pec.it

www.areeprotetteappenninopiemontese.it

IL DIRETTORE

(dott. Andrea De Giovanni)

Il Responsabile del Procedimento

F.R.S.V. dott. Giacomo Gola

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

All'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
Via Umberto I n. 32/A, 15060 Bosio (AL)
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ Via _____ n. _____,
CF _____ cell.re _____ email _____
_____ pec _____

Chiede

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per la composizione di una classe di un numero di 30 candidati che concorreranno per la qualifica di Operatore selezionato per l'attuazione dei Piani faunistici della Aree naturali protette della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 22 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'art. 33 della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e del Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R.

A tale scopo dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di essere cittadino/a _____ stato membro della Unione Europea;
- b) di essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità;
- c) di essere in regola con il pagamento delle tasse di concessione governative e regionali;
- d) di non essere incorsi in sanzioni amministrative o penali per violazione della normativa nazionale e regionale in materia venatoria, di uso e detenzione di armi e di tutela dell'ambiente naturale;
- e) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura di selezione e formazione e degli adempimenti conseguenti.

Il/La sottoscritto/a prende inoltre atto che per la partecipazione al corso per Operatori selezionati è richiesto il versamento di un contributo di € 100,00 da versare entro 5 giorni dall'invito a favore dell'Ente gestore a copertura dei costi di organizzazione e gestione, pena la perdita del diritto di partecipazione al corso.

Il/La sottoscritto/a esprime infine il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679" per gli adempimenti connessi al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allegato: copia fotostatica documento di identità in corso di validità (non necessaria in caso di firma digitale valida ai sensi della vigente normativa artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.).

Luogo e Data, _____

FIRMA

Disciplinare deontologico degli Operatori selezionati EGAP Appennino piemontese

Art. 1

L'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera g) del Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R (d'ora in avanti, Regolamento 2/R - 2014) istituisce l'elenco degli operatori selezionati e dei conduttori di cane da limiere e traccia (d'ora in avanti, operatori selezionati), nel rispetto delle normative vigenti, delle indicazioni del Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte e delle disposizioni emanate in merito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA). La qualifica di operatore selezionato per l'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese è esclusivamente legata alla collaborazione alle attività faunistiche predisposte dall'Ente gestore. L'Ente gestore stesso declina ogni responsabilità per abusi, danni o comportamenti scorretti attuati da parte dei propri collaboratori, di cui sia accertata la responsabilità, al di fuori e all'interno delle Aree protette.

Gli operatori selezionati sono dotati di apposita polizza assicurativa per il risarcimento di eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'effettuazione degli interventi di controllo, presente agli atti dell'Ente gestore all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare. La mancanza di detta polizza assicurativa comporta il non inserimento nell'Elenco di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) del Regolamento 2/R - 2014.

Art. 2

Saranno ammessi all'iscrizione all'Elenco gli aspiranti che, a seguito della frequentazione di apposito corso e del superamento dell'esame finale, siano risultati idonei collocandosi in graduatoria.

Art. 3

Gli operatori selezionati prestano la loro opera a titolo esclusivamente volontario e gratuito; agli stessi non sarà dovuto alcun compenso per attività o prestazioni di tipo specialistico o di abilità individuale. In attuazione dell'art. 6, comma 4 del Regolamento 2/R – 2014, l'Ente gestore individua un importo forfettario a carico degli operatori selezionati a copertura delle spese di messa in sicurezza delle operazioni, per l'accompagnamento, vigilanza e assistenza, nonché di realizzazione del presente Piano, inclusi gli accertamenti finalizzati alla ricerca di *Trichinella* spp., pari a €10 per ogni anno di vigenza del Piano di gestione e controllo. Il mancato versamento, nei termini stabiliti dall'Ente, del suddetto importo forfettario comporta il non inserimento nell'Elenco di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) del Regolamento 2/R – 2014.

Art. 4

Gli operatori selezionati sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere esposto in modo visibile per tutta la durata delle attività e delle operazioni svolte nel territorio delle Aree naturali protette. La mancanza del tesserino di riconoscimento comporterà l'esclusione dell'interessato dalle attività svolte nella giornata.

Art. 5

Gli operatori selezionati sono tenuti a prestare un minimo di cinque giornate annue di attività legate alla gestione faunistica, necessarie anche ai fini del mantenimento della qualifica. L'Ente gestore si riserva di prendere in considerazione ed eventualmente accogliere o rigettare le giustificazioni che dovranno essere prodotte in caso di assenze alle

chiamate, riservandosi la possibilità di convocare nuovamente la persona in data successiva. La mancata presentazione alla chiamata non costituisce diritto oggettivo a ripetere la prestazione. E' sempre obbligatoria la presenza ai Corsi di aggiornamento eventualmente organizzati dall'Ente gestore.

Le giornate di attività programmate prevederanno la rotazione degli operatori selezionati, con chiamate singole individuali o di tipo collettivo, anche tramite il referente interno al gruppo. L'impiego del personale esterno ed il tipo di attività assegnata nella giornata alle singole persone o ai gruppi saranno stabilite discrezionalmente durante il corso della stagione dal Responsabile dell'attuazione del Piano, nell'ambito dei programmi e delle attività approvate dall'Ente gestore.

Art. 6

Il personale esterno con qualifica di operatore selezionato è tenuto ad assumere un comportamento corretto nei confronti degli Amministratori, dei dipendenti dell'Ente gestore e nei confronti dei collaboratori e dei fruitori delle Aree naturali protette, evitando di dare luogo a situazioni potenzialmente lesive per l'immagine dell'Ente stesso, dei suoi dipendenti e delle sue finalità. Sono altresì tenuti all'osservanza delle leggi e dei regolamenti

vigenti, con particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e specifico dell'Ente, allegati al presente Piano.

Art. 7

Gli operatori selezionati saranno responsabili del materiale di proprietà dell'Ente gestore a loro eventualmente affidato in uso per lo svolgimento delle attività d'istituto.

Art. 8

Gli operatori selezionati, nello svolgimento delle loro mansioni, sono tenuti a segnalare in primo luogo al personale di vigilanza dell'Ente gestore, ogni fatto reato od illecito amministrativo che venga compiuto nel territorio dell'Area protetta e di cui siano a diretta conoscenza, astenendosi ad intervenire a qualsiasi titolo ed in qualsivoglia situazione.

Gli operatori selezionati procurano altresì di non limitare od ostacolare le attività di vigilanza dell'Ente gestore, fornendo supporto tecnico ove richiesto, anche in caso del verificarsi in loro presenza di un evento che richieda l'intervento della polizia giudiziaria.

Segnalano altresì ogni tipo di problema (faunistico, legato alla fruizione, ambientale etc.) che possono riscontrare od acquisire durante il lavoro nell'Area protetta, riferendone sia verbalmente che per scritto al personale responsabile dell'Ente gestore.

Art. 9

Per gli operatori selezionati che dovessero assumere comportamenti scorretti verso l'Ente gestore, i suoi dipendenti, collaboratori e fruitori, o che dovessero commettere violazioni alle leggi vigenti, ove sia possibile accertarne la responsabilità, saranno presi provvedimenti disciplinari che comporteranno, a discrezione del personale tecnico faunistico e di Vigilanza dell'Ente gestore, per le rispettive competenze, l'ammonizione nei casi più lievi, mentre nei casi più gravi è prevista la sospensione o la radiazione dall'Elenco.

I seguenti comportamenti, per la loro gravità e in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) del Regolamento 2/R – 2014, daranno luogo alla revoca dell'attestato di operatore selezionato:

1) Violazione a norme penali o amministrative in materia venatoria, di uso e detenzione di armi e di tutela dell'ambiente naturale.

I seguenti comportamenti daranno luogo obbligatoriamente alla sanzione disciplinare della radiazione o della sospensione per un periodo non inferiore a dodici mesi dall'Elenco:

1) Violazione di norme penali durante gli interventi tecnici nel Parco (è sufficiente la segnalazione del personale dell'Ente indipendentemente dagli sviluppi processuali).

2) Sparo di colpi non autorizzato.

3) Puntamento di arma da fuoco carica verso persone.

4) Uso improprio e pericoloso dell'arma.

5) Atteggiamenti e affermazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente gestore e dei dipendenti, manifestati anche attraverso social network.

6) Violazione di norme amministrative durante gli interventi tecnici nel Parco.

I seguenti comportamenti daranno luogo obbligatoriamente alla sanzione disciplinare dell'ammonizione:

1) Atteggiamenti o affermazioni lesive dell'immagine dell'Ente gestore e dei dipendenti.

2) Inosservanza delle indicazioni operative fornite.

3) Assenze ingiustificate durante i momenti di aggiornamento o gli interventi tecnici.

Procedura disciplinare:

La radiazione dall'Elenco è definitiva. La sospensione non inferiore a dodici mesi dà luogo, al secondo episodio, alla radiazione dall'Elenco. L'ammonizione dà luogo, al terzo episodio, alla radiazione dall'Elenco.

Il personale dell'Ente gestore e i consulenti faunistici segnalano per iscritto al Presidente ogni comportamento in violazione delle norme sopra indicate.

Il Presidente comunica per iscritto ai soggetti responsabili la sanzione disciplinare conseguente.

Art. 10

Per ogni controversia di tipo legale con l'Ente gestore in oggetto sarà competente il foro di Alessandria.

Luogo e data, _____ In fede _____